

Allegato "C" al n. 8319/5461 di Repertorio

LOMAGNA AMICA ODV - STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle norme del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata **"LOMAGNA AMICA ODV"**.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lomagna (LC).

L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tali attività sono svolte a favore di tutte le persone che si trovino in stato di bisogno, senza limiti di età, condizioni economiche e nazionalità.

Con riferimento all'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 le attività che l'Associazione si propone di svolgere sono:

* lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2008 n. 328 e successive modificazioni e interventi e servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni.

* lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si propone di:

* effettuare il trasporto di persone impossibilitate a raggiungere in autonomia le strutture sanitarie, gli istituti di accoglienza o i luoghi di lavoro, fornendo loro, se richiesto, il supporto per soddisfare gli adempimenti di carattere burocratico

* promuovere la collaborazione tra le varie forme di volontariato nel rispetto delle singole identità, avvalendosi dell'esperienza di ognuno e delle motivazioni che li animano perchè diventino cammino comune

* mantenere i rapporti di cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, studiando forme di relazione e di servizio nel rispetto delle singole competenze

* valorizzare il lavoro dei volontari e attuare interscambi generazionali, attraverso momenti di confronto e di aggiornamento.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività della associazione è disciplinata dal presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento e che vincola gli aderenti alla sua osservanza.

E' facoltà della associazione predisporre eventuali documenti per disciplinare aspetti organizzativi più particolari, finalizzati a garantire il

rispetto dello statuto e dei suoi principi.

ART. 4 ~ DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 ~ PATRIMONIO

L'Associazione potrà, in via esemplificativa, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e bancarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili e connesse agli scopi sociali; stipulare accordi e convenzioni con Enti, istituti e associazioni, prestare mutua assistenza; ricevere contributi, donazioni e atti di liberalità.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote associative versate dai soci che aderiscono all'associazione
2. redditi derivanti dal suo patrimonio
3. rimborsi spese realizzati nello svolgimento della sua attività
4. donazioni, erogazioni e lasciti
5. contributi pubblici e privati
6. rimborsi spese derivanti da accordi e convenzioni stipulate con Enti pubblici
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Alla data della delibera portante la decisione di ottenere la personalità giuridica, assunta dall'assemblea straordinaria nella riunione del giorno 18 marzo 2023, verbalizzata con atto in pari data n. 8319/5461 di rep. Notaio dott. Andrea Sala, il valore del patrimonio netto dell'Associazione risultante dalla prescritta relazione giurata allegata sotto la lettera "B" all'atto medesimo (riferita alla data del 31 dicembre 2022, e quindi a una data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dalla delibera stessa) ammontava a euro 130.996,00 (centotrentamilanovecentonovantasei virgola zerozero) e quindi non risultava essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 (euro 15.000,00), fatta precisazione che nell'atto sopra indicato il Notaio verbalizzante - in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge - ha attestato la sussistenza in capo all'Associazione del patrimonio minimo richiesto dal sopra citato articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 6 ~ SOCI

Sono soci tutti coloro che, avendo presentato domanda, sono ammessi con approvazione del Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci le persone fisiche e gli Enti che condividono e intendono promuovere le finalità dello Statuto, impegnandosi al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali competenti.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Gli associati che forniscono la propria opera intellettuale e/o materiale all'Associazione sono definiti "Soci volontari", per i quali è istituito un apposito Registro, tenuto costantemente aggiornato.

Le prestazioni dei volontari sono fornite senza alcun compenso, né diretto né indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per

le finalità istituzionali dell'Associazione. Per lo svolgimento delle loro attività, i volontari sono assicurati per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

I soci hanno diritto a:

- * partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- * partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto
- * accedere a tutte le cariche sociali
- * chiedere la convocazione dell'Assemblea nelle forme previste dal presente Statuto
- * prendere visione dei libri sociali (previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo).

La qualifica di socio può essere perduta per morte, dimissioni volontarie, mancato pagamento della quota associativa per oltre un anno nonché per inosservanza del presente statuto e per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione. Le conseguenti decisioni sono prese dal Consiglio Direttivo. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione potrà avvalersi, oltre che della prestazione dei soci, della collaborazione di esperti e consulenti con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti necessari al suo funzionamento.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- * l'assemblea dei soci
- * il Consiglio Direttivo
- * il Presidente del Consiglio Direttivo
- * il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- * il Segretario e/o il Tesoriere
- * l'Organo di Controllo (nei casi previsti dalla legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica - fatta eccezione per l'Organo di Controllo - è ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in ragione della carica.

ART. 8 - ASSEMBLEA

Essa è costituita da tutti gli aderenti in regola con la quota d'iscrizione all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure qualora ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

All'assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- * la relazione del Consiglio Direttivo
- * il bilancio dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- * alla nomina del Consiglio Direttivo, determinandone il numero dei membri

- * alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- * ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di soci minorenni, il diritto di voto è esercitato dal genitore o dal soggetto investito della patria potestà.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché quest'ultimo non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso delega scritta.

Ogni socio può essere titolare al massimo di due deleghe e ha diritto di esprimere, oltre al proprio voto, un voto per ciascuna delle deleghe di cui è titolare.

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di entrambi l'assemblea nomina un proprio presidente.

L'assemblea nomina comunque un segretario ed eventuali scrutatori.

Al termine dell'assemblea sarà redatto un verbale che sarà firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti dall'assemblea dei soci fra i suoi associati.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti e le decisioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.

Compete al Consiglio Direttivo:

- * compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- * sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
- * nominare il segretario e/o il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo
- * accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- * ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- * assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio lo stesso Consiglio provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.

Il Presidente:

- * ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio
- * è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- * convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni
- * sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e vigila sull'osservanza del presente Statuto
- * in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Di fronte agli aderenti, ai terzi, a tutti i pubblici uffici il Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

ART. 11 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive. Cura la tenuta del libro soci, dei libri verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene idonea contabilità e predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'assemblea nomina l'Organo di Controllo - anche monocratico - al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o - in mancanza di essi - qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, Codice Civile.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere - anche individualmente - ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'assemblea deliberi la nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno e il bilancio annuale, riferito a tale data, è predisposto dal Consiglio Direttivo.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che l'approva, e il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale

durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'articolo 13 e dall'articolo 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 14 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea che nomina il liquidatore avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15 - NORME APPLICABILI

Per quanto non è previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle normative vigenti in materia.

F.to: Giorgio Crippa

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.